

CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Prof. Erik Furno

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche



Elaborazione a cura di
Dott. Filippo Mario Gramegna



**Bicameralismo
perfetto o paritario**



**Attribuzione delle
medesime competenze**

**Bicameralismo
imperfetto**



**Attribuzione di
competenze diverse**



Parlamento italiano: struttura generale

☐ Art. 55 Cost.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica



Bicameralismo perfetto o paritario



Caratteri del Parlamento

Il parlamento nel sistema italiano è un organo:

- **Costituzionale**, con struttura e poteri disciplinati direttamente della Costituzione;
- **Indefettibile**, non potendo essere soppresso, perché altrimenti si avrebbe un cambiamento della forma di Stato;
- **Rappresentativo**, in virtù dell'elezione diretta dei componenti ed espressione della sovranità popolare;
- **A struttura complessa**, perché formato da due Camere;



Il Parlamento in seduta comune

Il parlamento in seduta comune nel sistema italiano è un organo collegiale. Composta da i componenti di entrambe le camere che esercita le funzioni previste dalla Costituzione:

- *Art. 83 Cost. e 91 Cost.*, elezione del Presidente della Repubblica e giuramento;
- *Art. 90 Cost.*, messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica;
- *Art. 135 Cost.*, elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale;
- *Art. 104 Cost.*, elezione di un terzo dei componenti del Csm;
- Formazione dell'elenco, ogni nove anni, dei 45 cittadini, aventi i requisiti di legge per l'eleggibilità a senatore, dal quale vengono sorteggiati i sedici giudici aggregati alla Corte Costituzionale per la messa in stato d'accusa al Pdr;



Scioglimento anticipato

Le Camere vengono elette per cinque anni. (art. 60 cost.)

La legislatura può essere abbreviata in seguito allo scioglimento anticipato effettuato dal Presidente della Repubblica con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante dei Presidenti delle Camere.

Le Camere non possono essere sciolte durante gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale (*semestre bianco*), a meno che questi non coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura.



Proroga e prorogatio

Proroga → Art. 60 comma 2

“La durata di Ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.

La proroga, quindi, non è automatica ma è disposta per legge.

E' giustificata da un evento straordinario e può prolungare la vita delle Camere per un periodo indeterminato.

Prorogatio → Art. 61 comma 2

“Finché non sono riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti”.

Il regime di prorogatio è automatico e consente la sopravvivenza delle Camere solo fino alla riunione delle nuove assemblee.

Non possono esercitate pieni poteri le Camere in Regime di prorogatio.



Camera dei Deputati

Componenti



630 Deputati

Elettorato Attivo



Possono votare per la Camera dei Deputati coloro che hanno compiuto la maggiore età

Elettorato Passivo



Possono essere eletti alla Camera dei Deputati coloro che hanno compiuto 25 anni di età



Senato della Repubblica

Componenti



**315 Senatori +
Senatori a vita**

Elettorato Attivo



Possono votare per il
Senato della Repubblica
coloro che hanno compiuto
25 anni di età

Elettorato Passivo



Possono essere eletti al
Senato della Repubblica
coloro che hanno compiuto
40 anni di età



Presidenti delle Camere: attribuzioni

**Presidente della
Camera dei Deputati**



☐ Art. 63 Cost

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera con il suo ufficio di Presidenza.

**Presidente del Senato
della Repubblica**



☐ Art. 86 Cost

Sostituisce il Pdr in tutte le sue funzioni in caso di impedimento di quest'ultimo



Divieto di mandato imperativo: art. 67 Cost.

“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”

L'art. 67 tipizza il principio di divieto di mandato imperativo che comporta per i singoli parlamentari di operare per la realizzazione di interessi politici generali

Rapporto tra parlamentare ed elettori → **rappresentanza politica (no organica o giuridica)**



Immunità parlamentare: art. 68 Cost.

L'immunità o inviolabilità è una garanzia di natura esclusivamente processuale.

Ha lo scopo di evitare che vicende processuali penali del singolo parlamentare non connesse allo svolgimento delle funzioni parlamentari, possano incidere sulla composizione delle Camere.

L'art. 68 Cost. comma 2 è stato modificato con legge cost. n.3/1993 e stabilisce che il parlamentare senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza non può:

Essere sottoposto a perquisizioni personale o domiciliare;

Essere sottoposto arrestato o privato della libertà personale o mantenuto in detenzione salvo che non sia in esecuzione una sentenza di condanna irrevocabile;

Essere sottoposto ad intercettazioni di telefonate o corrispondenza;